
REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- I) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2018, n. 48 "Norme a sostegno dell'accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili"
LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2018, n. 49 "Interventi a sostegno dei soggetti svantaggiati con residue capacità lavorative"
LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2018, n. 50 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"
LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2018, n. 51 "Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia)"

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2018, n. 48

"Norme a sostegno dell'accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1 Finalità

1. La Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, dell'articolo 8 della legge 5 dicembre 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell'articolo 10 dello Statuto della Regione Puglia, e dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa), riconosce e sostiene il diritto delle persone diversamente abili a una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione.

Art. 2 Oggetto

- 1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 1 e a garanzia dell'effettiva applicazione delle esistenti disposizioni normative in materia richiamate nell'articolo 1, la Regione Puglia eroga incentivi alle amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle spiagge riservate alla libera balneazione, previste nel piano regionale delle coste, alle persone diversamente abili.
- 2. Le amministrazioni comunali nelle spiagge libere devono, secondo le esigenze e le caratteristiche del proprio territorio:
 - a) individuare almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili;
 - b) predisporre parcheggi riservati alle persone diversamente abili in corrispondenza delle aree individuate;
 - c) agevolare l'accesso alla spiaggia con l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti in prossimità delle aree individuate;
 - d) dotare la spiaggia di servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno, o in altro materiale eco-compatibile e docce esterne, con maniglioni e supporti e pavimentazione tattile unicamente per il raggiungimento della battigia; dette strutture devono essere amovibili e, necessariamente, non infisse stabilmente nel terreno;
 - e) predisporre segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità sensoriale;
 - f) dotare le spiagge accessibili di appositi ausili speciali adatti al mare, come la sedia per il trasporto dei diversamente abili e degli anziani, destinati esclusivamente all'uso da parte delle persone con disabilità e ai propri accompagnatori.

Art. 3 Norme generali

1. I progetti per gli interventi volti all'accessibilità delle spiagge sono redatti in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e nel rispetto dei vincoli ambientali, idrogeologici e sismici esistenti.

Art. 4 Contributi regionali

1. La Regione Puglia, per le attività di cui all'articolo 2, concede, in coerenza con la programmazione regionale, contributi per la realizzazione di interventi volti alla totale accessibilità e fruibilità delle spiagge libere alle persone diversamente abili e per l'acquisto di appositi ausili speciali adatti al mare.

Art. 5 Soggetti beneficiari

1. I contributi di cui all'articolo 4 sono destinati ai comuni costieri, anche nelle forme associative di cui agli articoli 30 e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 6 Criteri per la concessione dei contributi

- 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina le linee guida sulle caratteristiche degli interventi previsti, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi relativamente all'attuazione di ciascun progetto, prevedendo in particolare:
 - a) le modalità di presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, delle domande di contributo e la predisposizione dei relativi progetti;
 - b) le tipologie e le caratteristiche delle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), delle segnaletiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) e degli ausili speciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f);
 - c) i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
 - d) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
 - e) le condizioni per una eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;
 - f) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate.

Art. 7 Norma finanziaria

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 272 mila sul capitolo di nuova istituzione

denominato "Norme a sostegno dell'accessibilità delle persone diversamente abili alle aree demaniali destinate alla libera balneazione" nell'ambito della missione 1, programma 5, titolo 1, dello stato di previsione delle spese del bilancio per il corrente esercizio finanziario, con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, del bilancio regionale.

- 2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri di cui sopra si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
- 3. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 03 OTT. 2018

0,00 1,124,230,274,76 1,697,508,086,60

8.418.542.872,43 18.645.458.249,82 27.637.278.934,09



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

LEGGE REGIONALE "Norme a sostegno dell'accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili"

Rif.delibera Consiglio Regionale del 18/09/2018 n.223 ENTRATE

_		
=		
20		
8		
_		
in		
gs		
-		
Ω		
a		

Pag. 1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI

in diminuizione

Allegato 8/1

VARIAZ	in aumento	0,00 272.000,00 0,00	0,00 272.000,00 0,00	O GLIA
AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE	ESERCIZIO 2018	0,00 1.123.958.274,76 1.697.508.086,60	8.418.542.872.43 18.645.186.249,82 27.637.278.934,09	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
		a	co.	

residui competenza cassa

Totale

residui competenza cassa

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

0.000



IL DIRIGENTE SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA (Dott. Nicola PALADINO)

www.regione.puglia.it

al D.Lgs 118/2011 Pag. 1	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018	697, 927, 99 3,818.762,93 4,516,690,92	34.525.952.33 12.695.079.99 47.103.772,32	156.519.077.80 1.837.173.744,72 1.993.462.793,34	0,00 108.731.201,52 1.965.886.231,00	0,00 110,731,201,52 1,967,886,231,00	0,00 287,090,953,40 2,144,245,982,88	7.176.042.236,98 18.646.253.416,92 27.638.074.101,19	TTE VCIO E RIA LADINO)
	DNI in diminuizione				272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	IL DIRIGENTE SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA (Dott. Nicola PALADINO)
ali destinate alla	VARIAZIONI In aumento in	0,00 272.000,00 272.000,00	272.000,00 272.000,00	0,00 272.000,00 272.000,00	00'00	00.0	0000	0,00 272,000,00 272,000,00	IGLIA
à delle aree demanis srsamente abili" 018 n.223	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	697.927.99 3.546.762,93 4.244.690,92	34.525.952,33 12.423.079,99 46.831.772,32	156.519.077,80 1.836.901,744,72 1.993.190.793,34	0,00 108.731.201,52 1.966.158.231,00	0,00 110.731.201,52 1.968.158.231,00	0,00 287.090.953,40 2.144.517.982,88	7,176,042,236,98 18,645,981,416,92 27,638,074,101,19	O TO BE
"Norme a sostegno dell'accessibilità delle aree dem libera balneazione per le persone diversamente abili" ibera Consiglio Regionale del 18/09/2018 n.223 SPESA	A	residui competenza cassa	residui competenza cassa	residui competenza cassa	residui competenza cassa	residui competenza cassa	residui competenza cassa	residui competenza cassa	
LEGGE REGIONALE "Norme a sostegno dell'accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili" Rif.delibera Consiglio Regionale del 18/09/2018 n.223 SPESA	DENOMINAZIONE	Spese correnti	Totale Programma 05 - Cestione dei beni demaniali e patrimoniali	Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Spese correnti	Totale Programma 01 - Fondo di riserva	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	Totale	
	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	01.05.1			20.01.1				

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2018, n. 49

"Interventi a sostegno dei soggetti svantaggiati con residue capacità lavorative"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Interventi a sostegno dei soggetti svantaggiati

1. La Regione Puglia, nell'ambito dei bandi emanati per il sostegno all'occupazione finalizzati a promuovere l'inserimento o il reinserimento di soggetti svantaggiati così come riconosciuti dalla vigente decretazione ministeriale, individua opportuni parametri di valutazione dei soggetti di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), tra i quali figurano i soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non escludenti la capacità lavorativa, la cui percentuale di disabilità benché riconosciuta da certificazione medica, risulti inferiore a quella normativamente prevista per il godimento dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 2 Clausola di invarianza

1. La presente legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 03 OTT. 2018

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2018, n. 50

"Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1 Finalità

1. La presente legge, nel rispetto dei principi della Costituzione e al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, promuove e sostiene azioni e iniziative di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo.

Art. 2 Interventi

- 1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e finanzia programmi, progetti e interventi, aventi un approccio multidisciplinare e volti al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di tutte le discriminazioni di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, alla diffusione della cultura della legalità, all'utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete, soprattutto nell'ambiente scolastico, privilegiando quelli elaborati in raccordo tra la scuola, il territorio e la famiglia.
- 2. Per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 1, e nell'ambito delle risorse disponibili iscritte a legislazione vigente, la Regione promuove e sostiene:
 - a) attività sociali, culturali e sportive sulle tematiche del rispetto delle diversità e del principio costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e l'uso consapevole della rete internet e dei new media;
 - b) la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il senso critico nel bambino e nel giovane per ridurre l'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi, anche in relazione all'uso eccessivo di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate;
 - c) l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli educatori sportivi e gli educatori in generale, allo scopo di acquisire le idonee tecniche psicopedagogiche ed educative per attuare una efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e i rischi originati dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi dai mezzi di comunicazione e dal web;
 - d) l'avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali, volti a instaurare forme permanenti di collaborazione;
 - e) l'organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i genitori ad acquisire la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolare modo della prevenzione dello stesso

- e dell'importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di bullismo e di cyberbullismo per agevolarne il recupero sociale;
- f) l'attivazione, con il supporto di competenti figure professionali, di programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo;
- g) l'istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure professionali competenti e genitoriali;
- h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, agli insegnanti e agli educatori sulla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e delle loro conseguenze;
- i) la promozione di una strategia educativa che favorisce la comunicazione, la sensibilizzazione e lo scambio di esperienze tra pari anche attraverso la formazione di gruppi di giovani che svolgono attività educative, informali o organizzate, sulle tematiche legate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo (*peer education*).
- 3. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, e comunque nei limiti finanziari previsti in apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi di cui all'articolo 2, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e formative, le aziende del Servizio sanitario regionale, di seguito denominate ASL, e i soggetti del Terzo settore di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Puglia, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

Art. 4

Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti

- 1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità relativi alla:
 - a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;
 - b) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
 - c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
 - d) erogazione dei finanziamenti;
 - e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.
- 2. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 5

Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo

- 1. E' istituita la "Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo" inclusiva del 7 febbraio, giornata nazionale dedicata al tema.
- 2. La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti e in collaborazione con il tavolo tecnico permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo previsto all'articolo 6, in occasione della "Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo", predispone il programma delle iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo concernenti gli interventi e i progetti previsti all'articolo 2.

Art. 6

Tavolo tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo

- 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un tavolo tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo al fine di creare sinergie tra i vari operatori competenti per poter meglio indirizzare le misure di supporto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno e con anche finalità di monitoraggio.
- 2. Al tavolo di cui al comma 1 insieme agli assessorati competenti, al Garante regionale dei diritti dei minori, all'Ufficio scolastico regionale, al rappresentante del CONI regionale, a un rappresentante per ogni ASL, a un rappresentante per ogni ambito territoriale e alle OO.SS. possono essere invitati a partecipare, previa intesa con gli uffici statali competenti, un rappresentante dei Servizi minorili della giustizia e dei rappresentanti delle prefetture.
- 3. Il tavolo tecnico di cui ai commi 1 e 2 opera in sinergia con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali.

Art. 7

Clausola valutativa

- 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
 - a) il dettaglio dei programmi e dei progetti finanziati, contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le criticità eventualmente emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto;
 - b) il numero, l'elenco e le caratteristiche aggregate dei soggetti beneficiari che hanno presentato apposita domanda;
 - c) il dettaglio dei finanziamenti erogati per le finalità della presente legge, voce per voce;
 - d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge;
 - e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell'attuazione della presente legge.
- 2. La Giunta regionale rende pubblici e facilmente accessibili sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni raccolte per le attività di valutazione previste dal presente articolo, unitamente alle relazioni prodotte.

3. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 03 OTT. 2018

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2018, n. 51

"Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia)"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32

- 1. All'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. La Giunta regionale approva, d'intesa con gli enti locali, il piano regionale delle politiche per le migrazioni di cui all'articolo 9, quale linee guida di indirizzo regionale in materia di programmazione integrata in favore degli immigrati per l'attuazione degli interventi di cui al titolo III".;
 - b) al comma 3 le parole: "piano regionale per l'immigrazione", sono sostituite dalle seguenti: "piano regionale delle politiche per le migrazioni";
 - c) il comma 5 è sostituto dal seguente:
 - "5. La Regione istituisce, presso la Presidenza della Regione Puglia Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all'articolo 8, in raccordo con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali e con gli altri strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro, dei fenomeni epidemiologici e dell'andamento dell'economia regionale.";
 - d) la lettera d) del comma 6 è sostituita dalla seguente:
 - "d) svolgere attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con le prefetture uffici territoriali del Governo (UTG), del funzionamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) più vicini, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 14 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, del funzionamento dei centri di permanenza temporanea e di assistenza (CPTA) esistenti sul proprio territorio e dei centri di identificazione, di cui all'articolo 14 del medesimo t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei centri di identificazione ed espulsione (CIE), istituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e degli ex centri di identificazione, denominati centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)."

Art. 2 Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2009

- 1. All'articolo 7 della l.r. 32/2009 è apportata la seguente modifica:
 - a) al comma 2, lettera a), la parola: "obbligatori", è sostituita dalla seguente: "facoltativi".

Art. 3 Modifiche all'articolo 8 della l.r. 32/2009

- 1. All'articolo 8 della l.r. 32/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
 - "1. È istituito, in seno alla Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale della Presidenza della Regione Puglia, l'Osservatorio sull'immigrazione e il diritto d'asilo, di seguito denominato Osservatorio, avente quali obiettivi il monitoraggio, la rilevazione e l'analisi dei flussi migratori, dei bisogni degli immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, delle situazioni di discriminazione e di razzismo, anche rispetto alla prospettiva di genere e la verifica dell'impatto dell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, promuovendo a tal fine ogni utile collaborazione interistituzionale.";
 - b) il comma 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
 - "4. Tramite l'Osservatorio, la Regione svolge, anche in collaborazione con gli enti di tutela, costante attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con le locali prefetture UTG, del funzionamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) più vicini, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri trattenuti, del funzionamento dei CPTA e dei CARA, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri trattenuti.".

Art. 4 Modifiche all'articolo 9 della l.r. n. 32/2009

- 1. All'articolo 9 della l.r. 32/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale dei migranti nei settori oggetto della presente legge.";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di politiche per le migrazioni, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, ove necessario. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni è redatto attraverso un percorso di partecipazione che coinvolge la cittadinanza, i sindaci e gli amministratori locali, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le associazioni e gli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni è approvato previa intesa con l'ANCI e previo parere della commissione consiliare regionale competente per materia. Una volta approvato, il piano regionale delle politiche per le migrazioni deve essere inviato alle istituzioni di livello regionale e nazionale competenti per materia.";
 - c) al comma 3, dopo le parole: "il piano regionale", sono introdotte le seguenti: "delle politiche per le migrazioni";
 - d) al comma 4, dopo le parole: "il piano regionale", sono introdotte le seguenti: "delle politiche per le migrazioni".

53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 05 OTT. 2018







BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott.ssa Antonia Agata Lerario

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974 Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)